

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XLIX.

## SEDUTA DI SABATO 24 MARZO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
BONOMI ed altri: Provvedimenti a favore degli agricoltori delle Puglie e della Calabria danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche stagionali. (1951);	
MICELI ed altri: Provvidenze per l'annata 1955-56 a favore dei fittavoli, coloni, compartecipanti di terreni olivetati, e degli olivicoltori coltivatori diretti del Mezzogiorno e delle isole (2047) . . .	445
PRESIDENTE . . .	445, 446, 455, 456, 457, 458, 460, 461
TRUZZI, <i>Relatore</i> . . .	445, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461
MICELI . . .	446, 455, 456, 457, 458, 459, 460
DANIELE . . . . .	449
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	449, 453, 455, 456, 457, 458, 459
FERRARI RICCARDO . . . . .	449, 456
CARAMIA . . . . .	450, 451
BIANCO . . . . .	451, 452
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	452, 457, 458
BIMA . . . . .	456
GOMEZ D'AYALA . . . . .	456, 457, 459
SCARASCIA . . . . .	458
SAMPIETRO GIOVANNI . . . . .	459

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Provvedimenti a favore degli agricoltori delle Puglie e della Calabria danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche stagionali. (1951); e Miceli ed altri: Provvidenze per l'annata 1955-56 a favore dei fittavoli, coloni, compartecipanti di terreni olivetati, e degli olivicoltori coltivatori diretti del Mezzogiorno e delle isole. (2047).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa: dei deputati Bonomi ed altri, concernente provvedimenti a favore degli agricoltori delle Puglie e della Calabria danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche stagionali, e Miceli ed altri, concernente provvidenze, per l'annata 1955-56, a favore dei fittavoli, coloni, compartecipanti di terreni olivetati, e degli olivicoltori coltivatori diretti del Mezzogiorno e delle isole.

L'onorevole Truzzi ha facoltà di svolgere la relazione.

TRUZZI. *Relatore*. Onorevoli colleghi! Entrambe le proposte di legge al nostro esame propongono una riduzione dei canoni di affitto, in olio o riferiti al prezzo dell'olio, per l'annata agraria 1954-55, e per la campagna olearia 1955-56. Il motivo è la scarsa produzione di olive nell'ultima annata che è scesa da circa 3 milioni, come media, a 1 milione e 900 mila quintali. La diminuzione nella produzione si è verificata in quasi tutte le

**La seduta comincia alle 9.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

regioni; purtuttavia la maggiore incidenza — con punte massime sino al 50 per cento — si è verificata nelle regioni meridionali. In modo particolare, le produzioni più basse si sono registrate in Puglia, Calabria e Lucania e in qualche altra regione dell'Italia Meridionale. Le cause — come è noto — sono da ricercarsi nelle avversità atmosferiche, ma soprattutto nella azione di insetti parassitari e, specialmente, in quella della mosca olearia.

Gli affittuari si sono venuti a trovare, in tal modo, in una difficile situazione per due motivi: scarsa produzione e aumento del prezzo dell'olio in conseguenza della mancata produzione. Infatti, essendoci stata una produzione inferiore al normale, il prezzo del prodotto è salito.

Ora, gli affitti che sono riferiti all'olio, non sono sempre pagati in quintali di olio. In molti contratti di affitto, poi, si specifica proprio che sono riferiti alla migliore qualità di olio prodotto. Atteso questo, si verrebbe a verificare l'assurdo, che, in un anno in cui la produzione è stata scarsissima, il proprietario verrebbe a percepire, non quel fitto che avrebbe avuto in una annata normale ma, addirittura, un fitto più alto perchè, nel contempo, il prezzo del prodotto sul mercato è salito.

Ad ovviare a questo inconveniente, gli onorevoli proponenti chiedono — per un solo anno naturalmente — che i canoni d'affitto si riducano del 30 per cento.

Vi è tuttavia qualche differenza fra le due proposte di legge in esame. Una è rappresentata dalla estensione delle zone cui applicare il provvedimento. E, su questo, non dovrebbe essere difficile trovare una formula che concilii le due tesi. Ma vi è un'altra differenza notevole: la proposta Miceli è estesa a favorire anche i coloni e compartecipanti; la proposta Bonomi, invece, si limita ai canoni di affitto degli affittuari. Mi permetto, al riguardo, sottolineare che, nel caso di coloni compartecipanti, non si verificano gli inconvenienti specificati poc'anzi; e questo perchè, nel loro caso, non vi è un vantaggio per il proprietario nel caso dell'annata scarsa. Altra considerazione è, poi, che, nella specie, trattandosi di una società tra il proprietario e il colono o mezzadro, evidentemente è anche compresa in essa l'alea di dividere insieme la buona e la cattiva sorte.

Altra differenza tra le due proposte di legge è costituita dal fatto che l'onorevole Miceli ha proposto alcune esenzioni fiscali che riguarderebbero non solo la categoria degli affittuari, coloni e mezzadri, ma tutti i

piccoli coltivatori danneggiati da queste avversità atmosferiche. È una opinione che, in questa sede, si debba esclusivamente parlare di canoni e non già addentrarsi anche in materia di esenzioni fiscali, sulla qual cosa, peraltro, noi non conosciamo ancora il parere della competente IV Commissione, parere che io ritengo contrario al riguardo. Inoltre, tale inserimento non sarebbe di nostra competenza.

Questa, in brevi linee, la sostanza delle due proposte di legge. Come relatore, mi riservo di rispondere agli onorevoli colleghi nel corso della discussione, qualora desiderino maggiori chiarimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. Lo scopo della nostra proposta di legge è stato illustrato dall'onorevole Relatore. Essa tiene conto di un evento eccezionale che è quello di una notevole diminuzione nella produzione olearia, quantitativa e qualitativa, specie nelle province meridionali. Ora, è vero che, in media, su scala nazionale, questa produzione si è ridotta del 50 per cento. Infatti, mentre l'annata precedente la produzione è stata di 3 milioni e mezzo circa di quintali, siamo passati nell'anno seguente, a 1 milione e 900 mila quintali; quindi a circa la metà, ed in alcune regioni, specialmente in Puglia e Calabria e, in parte, in Lucania, a diminuzioni ancor più notevoli.

Pertanto, la media cui ci si riferisce è quella nazionale e, come tale, non tiene conto delle regioni in cui la produzione è stata meno colpita. Questo è, quindi, l'evento eccezionale. E esso, così stando le cose, su chi inciderebbe? Semplicemente sul conduttore dell'oliveto, vale a dire su colui che sopporta le spese dell'oliveto. Orbene, se il conduttore è lo stesso proprietario del fondo, con la nostra proposta di legge, il proprietario medesimo è del tutto tranquillo! Ma, se il proprietario è quello che si prende la rendita del fondo sotto forma di affitto — e, poi, vedremo anche come compartecipazione, sia questo il fittavolo o il fittavolo-capitalista — le cose sono diverse! Noi, quindi, andiamo incontro a tutti i fittavoli con la prima parte della proposta di legge. Questi hanno tutti gli oneri dell'oliveto dalla raccolta alla frangitura, mentre — come ha detto l'onorevole Relatore — una cattiva annata può risolversi in un raddoppio della rendita fondiaria nei confronti del proprietario.

Ciò, prima di tutto, non è giusto; in secondo luogo, a nostro parere, compromette lo

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

sviluppo della olivicoltura, perchè incide, con una decurtazione del 30-40 per cento, sul reddito di colui che è conduttore diretto o indiretto del fondo, e produce una minore disponibilità di mezzi per continuare la coltura dell'oliveto. E ciò proprio quando, in considerazione del maltempo che si è abbattuto sulle zone — in periodo successivo alla presentazione della nostra proposta di legge — a questi conduttori occorrono maggiori mezzi per rimediare ai danni sopravvenuti.

È, quindi, nostro scopo non quello di ridurre i benefici o di punire il proprietario per il maggior reddito, ma quello di venire incontro, nel modo più adeguato possibile, a colui che deve condurre l'oliveto anche per il futuro.

Chi è nella specie, che conduce l'oliveto? Nel caso dell'affitto è il fittavolo. E noi condividiamo, al riguardo, la proposta Bonomi di una riduzione del 30 per cento! Si potrebbe obiettare che, in verità, il fittavolo, se non guadagna, nemmeno ci rimette, perchè è vero che la produzione è dimezzata, ma è altrettanto vero che il prezzo del prodotto è raddoppiato rapidamente e il fittavolo, quando va a vendere l'olio — caso dell'anno in corso — globalmente, ricava, quanto prima ricavava, in quanto vende la metà come quantità, ma prende anche il doppio come prezzo. Questo, tuttavia, potrebbe valere qualora le spese di conduzione dell'oliveto e qualità e resa dell'olivo fossero le stesse.

Qui l'onorevole Bonomi afferma che la mano d'opera e i salari sono arrivati a duemila lire per giornata di lavoro. Questo su chi incide? Non certamente sul proprietario che non si interessa della conduzione, ma su colui che, in qualsiasi forma, conduce il fondo.

Inoltre, non basta considerare che la produzione è diminuita da 3 milioni e mezzo di quintali a 1 milione e 900 mila quintali! È aumentata, infatti, anche la acidità e l'impurità dell'olio prodotto! Non è, quindi, vero che due quintali di quest'anno valgano quanto un quintale dell'anno scorso; lo varrebbero se fossero rimaste identiche le qualità intrinseche dell'olio. La Puglia che vendeva l'olio a 0,20 linee — meno di un grado, cioè, di acidità — vende oggi l'olio a 13 gradi di acidità. E voi sapete che sussiste il principio di reversibilità. Quindi, sostanzialmente, non dobbiamo fare il calcolo matematico: ridotta di metà la quantità, è raddoppiato il prezzo. Questo sarebbe giusto se la qualità dell'olio venduto fosse rimasta la stessa; ma questo non è, sia perchè le spese di coltivazione sono aumentate, sia perchè il prezzo uni-

tario, diminuendo la quantità dell'olio, è diminuito.

Quindi, a mio parere, il conto non torna per il fittavolo; manca, alla resa dei conti, almeno un 35 o 40 per cento. Ed è, pertanto, logico che non si possa ammettere che il proprietario percepisca il 70 per cento, mentre colui che dovrebbe continuare a condurre il fondo si accontenti del 35-40 per cento.

Questa situazione, nella maggior parte dei casi di cui si parla, compromette la olivicoltura e, quindi, giustifica un intervento legislativo.

Altro punto che ci divide dalla proposta Bonomi è quello relativo all'estensione territoriale. Noi proponiamo l'Italia Meridionale e le isole; l'onorevole Bonomi propone Puglia e Calabria. Io sono calabrese, ma ritengo che questo non sia giusto, perchè anche la Lucania, la Sicilia e la Sardegna, che sono regioni che hanno sempre dato la maggior produzione, hanno subito danni gravissimi. È giusto, quindi, che siano comprese. Si dice: noi vorremmo che questi provvedimenti venissero estesi anche a tutte le altre regioni! Ma, non per campanilismo, noi abbiamo ristretto al Meridione e alle isole. In Liguria, per esempio, quest'anno, la produzione non ha subito quei danni che si sono avuti nel Mezzogiorno. Comunque, se proprio vogliamo estendere, nulla in contrario; vorrà dire che le norme si estenderanno per quei casi in cui i rapporti saranno quelli previsti dalla legge e che si sono verificati anche nelle regioni già previste.

C'è, poi, tra le due proposte in esame, anche una questione di date. Noi proponiamo l'applicazione all'annata 1955-56; l'onorevole Bonomi a quella 1954-55. Anche nel 1954-55 gli stessi fenomeni si sono, peraltro, in parte, ripetuti per qualche regione. Quindi, onde togliere qualsiasi equivoco, siamo favorevoli ad estendere la legge ad entrambe le annate.

Sorge, infine, una terza questione. Chi dovrebbe beneficiare, oltre i fittavoli, di queste provvidenze? A nostro avviso, prima di tutti, gli utilizzatori stagionali, i coltivatori diretti. Gli onorevoli colleghi meridionali sanno che esiste l'affittanza delle olive — insieme con il fondo o sola con le olive — ed anche la compartecipazione stagionale, in funzione del raccolto. Il proprietario, dando il fondo ad un gruppo di persone o ad una persona — che può essere lavoratrice o capitalista — pretende una percentuale in olio o in denaro. È nostro parere che, anche a favore di questi utilizzatori stagionali, si debba ammettere la riduzione del 30 per cento. Anzi, più per questi che per i fittavoli, se

dovessimo distinguere le categorie, perchè questi ultimi potrebbero avere una perdita, quest'anno, e un maggior reddito nei prossimi anni, o la minor resa potrebbe essere ipotecamente compensata da un maggior progresso, in altri prodotti del fondo. Ma colui il quale abbia avuto in affitto, per questo anno soltanto, solo l'oliveto, quale compenso potrebbe mai avere?

Il « fitto delle olive » è, invero, un contratto speciale di compartecipazione stagionale, ma non già nel senso di compartecipazione del prodotto; è in olive o in denaro, ma limitato alla stagione in corso. Praticamente, nel mese di luglio, si fa la cosiddetta stima e si dice: tanto abbiamo in olive, all'incirca, e tanto mi darai in olio!

Chi ha accettato la stima è colui il quale nel nostro caso, ha subito tutte le vicissitudini. Infatti, noi abbiamo assistito, quest'anno, ad un carico enorme, se non addirittura eccezionale, di olive. Poi, il frutto da agosto a metà settembre è sparito in conseguenza dei forti attacchi parassitari. Quindi, quel fittavolo stagionale il quale ha assunto un « fitto di olive » in questo senso, è completamente rovinato perchè non ha alcuna possibile di compensazione in altri redditi, nè speranza alcuna per i prossimi anni.

Questo è, pertanto, il concetto; ed è possibile introdurre una formulazione diversa al posto di quella « fittavolo », onde meglio specificare la destinazione della norma.

Pensiamo, quindi, che la prima categoria cui bisogna estendere il provvedimento sia proprio quella dei fittavoli che hanno la sola utilizzazione stagionale.

Passiamo, poi, ed è questa altra differenziazione dalla proposta di legge Bonomi, alla compartecipazione.

L'onorevole Truzzi dice: la compartecipazione dell'oliveto, in realtà, è una società nella quale il rischio si ripartisce tra le due parti. Questa non mi pare una definizione adeguata, perchè l'alea del fitto è la stessa. Questo potrebbe andar bene se noi non conoscessimo le colonie particolari, le concessioni, l'affitto in materia di olivicoltura, esistenti nel Mezzogiorno.

Di solito, il fondo lo lavora, il proprietario. Tanto è vero questo, che noi, nella legge di riforma dei contratti agrari, abbiamo cercato di correggere la questione imponendo il divieto del soprassuolo e considerando una determinata percentuale.

Quindi, in genere, il proprietario non concede mai l'oliveto, ma lo conduce direttamente.

Nel caso della compartecipazione, come la concede? Certamente nella peggiore delle condizioni: con piccola partecipazione al prodotto, il quarto; ma non al proprietario, bensì al colono compartecipante. Quindi trattasi di piccola compartecipazione e a quote molto esose nei confronti del compartecipante. Se, a quest'ultimo, poi, capita una annata come la presente, allora questa incide su una condizione di inferiorità già esistente e gli toglie — come spesso purtroppo avviene — il fabbisogno dell'olio per la sua famiglia. La sua condizione di piccolo compartecipante, infatti, lo costringe a pagare l'olio mille lire al litro, per far fronte alla differenza di bilancio nel consumo familiare!

Ed ecco perchè noi, intendiamo estendere la legge alla compartecipazione e ai contratti parziali (per soli coltivatori diretti e, quindi per piccole compartecipazioni e colonie).

Nel caso dell'affitto che si deve pagare in olio, noi proponiamo che il prezzo dell'olio non sia quello della migliore qualità e non sia quello che pretendono i proprietari, vale a dire l'olio pagato al prezzo attuale; ma sia invece, il prezzo medio dell'olio commestibile nel periodo di raccolta. Mentre, infatti, certe volte, il periodo della raccolta arriva fino a febbraio e anche oltre, al contrario, in questo caso, è arrivato appena a novembre. E, l'aumento del prezzo quando si è verificato? Dalla fine del raccolto e aumenta ancora, ogni giorno. Coloro i quali debbono pagare, utilizzano l'olio quando raccolgono il prodotto; e pretendere di farli pagare al proprietario il prezzo dell'olio quale è quello attuale, vorrebbe dire costringerli a pagare col prezzo alto, mentre, data la scadenza, non potevano certo attendere a vendere ad alto prezzo la loro parte, per pagare, successivamente, il proprietario medesimo.

Infine, c'è l'estensione di alcuni benefici ad alcuni coltivatori diretti, piccoli proprietari diretti. Lo scopo di questa legge qual'è? Agevolare la olivicoltura. Ora, se si tratta di un fittavolo, uno sgravio lo aiuta indubbiamente per l'anno venturo. Se vogliamo attenuare il contraccolpo del dissesto avuto, c'è un solo modo di farlo: l'esenzione dalle imposte del 1956. Ora, io ritengo che, specialmente i Colleghi meridionali che hanno a cuore l'olivicoltura e che sanno che essa è basata, in gran parte, sul lavoro dei piccoli proprietari diretti, debbano essere favorevoli. Qualunque sia il parere della Commissione Finanze e Tesoro, — che, certamente, non sarà favorevole — noi dobbiamo andare incontro a

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

questi coltivatori, almeno con una riduzione delle imposte.

DANIELE. Mi soffermerò nell'esame della proposta di legge Miceli perchè, pur essendo analoga a quella dell'onorevole Bonomi, ha un campo d'azione più vasto. Lasciando da parte l'estensione del territorio, desidero, innanzitutto, considerare le diverse categorie nei confronti delle quali dovrebbero essere attuate talune provvidenze in relazione all'andamento stagionale della produzione.

Debbo, subito, rilevare la grande importanza che l'onorevole Miceli attribuisce a coloro che acquistano olive, pur non essendo veri e propri fittavoli. È evidente la confusione dell'onorevole Miceli; nel caso in esame, non si tratta di contratto di affitto annuale o stagionale, bensì di vero e proprio contratto di compravendita! Sono, costoro, proprio quei tali speculatori che, tante volte, si arricchiscono col sistema dell'acquisto delle olive, ancora sull'albero! Se, l'annata va a male, l'alea è sempre compresa nel computo che si fa all'atto dell'acquisto. A tale proposito, aggiungo che quest'anno, appunto perchè il raccolto si presentava male, gli apprezzamenti delle olive sull'albero sono stati molti cauti.

È ovvio, quindi, che proprio questa categoria, alla quale l'onorevole Miceli ha dato tanto rilievo, dovrebbe essere esclusa dalle provvidenze.

Per quanto riguarda i mezzadri, i compartecipanti e i coloni, tralasciando la misura del canone che è molto variabile e che arriva anche al 50 per cento, debbo far presente che si tratta di contratti di società; per cui, se noi ammettiamo il principio che, essendosi verificato un forte calo nella produzione, si deve ridurre il canone, dobbiamo, altresì, ammettere che questo deve essere aumentato, allorchè si avrà abbondanza di produzione.

Ma la parte più importante è quella che riguarda i fitti. Io sono contrario a questa riduzione drastica del 30 per cento, perchè il principio non può essere assolutamente accolto nei riguardi dell'olivo che, essendo una pianta a produzione biennale, non può dare alcuna indicazione sulla misura del danno subito. Molti oliveti, ad esempio, quest'anno, non hanno avuto danni; altri non avrebbero fruttificato ugualmente.

PRESIDENTE. Chiedo che durata hanno e come sono configurati i contratti di colonia parziaria, riferiti agli oliveti. Come si differenzia, rispetto all'intervento del concedente, la

figura dell'affitto riferito all'oliveto e la figura della compartecipazione?

DANIELE. La durata del contratto è pluriennale: quattro, sei od anche otto anni. Esso non ha una sua configurazione chiara e tassativa, perchè vi è molta varietà di contratti.

Per quanto riguarda la differenziazione, nel caso di colonia, si ripartisce in base alla produzione dell'annata, o ripartendo il prodotto sul fondo o in base stima che si fa all'inizio della raccolta. Per quanto riguarda i fitti, non so dare precise indicazioni, essendo una forma inconsueta nella mia zona.

Per concludere, io non posso essere favorevole alla proposta di legge; a mio avviso, molti problemi non esistono, altri sono già risolti dal Codice civile, quale quello dei fitti, per il quale l'articolo 1635 arriva a concedere fino al 50 per cento.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per meglio chiarire la risposta data dall'onorevole Daniele al Presidente, desidero precisare che esistono vari tipi di affitto. Prendendo a base di esempio l'affitto normale, si hanno diversi casi: affitto pagato in danaro, indipendentemente dalla produzione del fondo; affitto pagato in natura (olio od olive), affitto pagato in danaro, ma commisurato ad una parte del prodotto, vale a dire il controvalore di una parte del prodotto. Questi sono i casi di affitto vero e proprio.

Altre volte si hanno casi di compartecipazione, che, però, nella realtà pratica, sono contratti di affitto veri e propri; cioè, quando la ripartizione viene attuata, per esempio, ad un terzo e due terzi.

Ma il punto che distingue i due tipi di contratto — l'affitto dalla vera e propria colonia — è nella divisione, oltre che del prodotto, anche degli oneri della coltivazione, i quali non sono soltanto costituiti dal lavoro (chè, in quest'ultimo caso, si tratterebbe di compartecipazione di lavoro). bensì vanno ricercati nelle varie spese per la concimazione, per il trattamento antiparassitario ed altre.

Una corretta interpretazione del Codice porta appunto a fare tale divisione. I primi casi, da me citati, si riferiscono all'affitto, quest'ultimo alla colonia.

FERRARI RICCARDO. Noi ci troviamo davanti a due provvedimenti che trattano all'incirca lo stesso argomento; essi sono stati presentati da due opposti schieramenti dell'Assemblea. Quella presentata prima ha un campo d'azione più ristretto; quella presentata successivamente è più ampia.

È evidente che questo rincorrersi delle due parti su un medesimo argomento non può non ingenerare sospetto!

Ad ogni modo, io vorrei fare soltanto pochi rilievi essenziali. Queste sono leggi interpretative. La soluzione drastica di una disposizione non trova riscontro nel nostro ordinamento giuridico, la questione essendo di competenza del magistrato, giusta la disposizione della legge. Infine, la questione trattata è considerata espressamente dal Codice civile, e, precisamente, agli articoli 1635, 1636 e 1638.

Non si può, a meno che non si voglia provocare grave turbamento, ricorrere a provvedimenti speciali ogni volta si verificano eventi eccezionali. Il Codice civile è chiaro, perchè prevede due specie di casi fortuiti: quelli ordinari e quelli straordinari. Pertanto, non v'è necessità di altri provvedimenti.

A mio avviso, leggi del genere sono ispirate soltanto a criteri politici e non di equità; esse non fanno che ingenerare sfiducia nell'organo legislativo.

Se l'intento è quello di concedere dei premi o dei sussidi, si provveda diversamente, con l'intervento dello Stato: ma non si può dare un beneficio ad una categoria, addossandone l'onere alla categoria che vi è contrapposta.

Questi rilievi sono comuni alle due proposte di legge. In particolare, per la proposta Miceli, ve ne sono altri. Per quanto riguarda soprattutto il suo articolo 2, debbo rilevare che anche quei casi sono previsti in altre leggi e, in modo specifico, nella legge sui contratti agrari. Se si dovesse accogliere il principio contenuto in tale articolo, si verrebbe a creare un precedente quanto mai pericoloso, perchè, con esso, si addiverrebbe a garantire un minimo al colono.

Per queste ragioni, mi dichiaro nettamente contrario alle due proposte di legge.

CARAMIA. Le osservazioni che sono state, qui, fatte dagli onorevoli Daniele e Ferrari sarebbero comprensive anche di quelle che io potrei fare, se non sentissi la necessità di dover raggiungere la sostanza di esse a norme di diritto dalle quali non possiamo decampare.

Una interpretazione può essere fatta come deroga alla norma generale quando vi siano cause tali che giustifichino l'esistenza di nuova formulazione. Nel Codice civile, abbiamo una norma che attiene ai concetti generali che debbono regolare le obbligazioni. E la norma generale che regola, appunto, i contratti, si sostanzia nell'articolo 1467: le obbligazioni onerose. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle

parti è divenuta estremamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione dell'obbligazione.

La riduzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. Quindi, c'è una norma fondamentale dalla quale non possiamo decampare, ed è la norma regolatrice di tutti i rapporti contrattuali che possono intervenire fra le parti. Sicchè noi ci troviamo di fronte alla situazione che, laddove la causa che renda onerosa e, quindi, ineseguibile la obbligazione, rientra nei rischi del contratto, la legge dice che non si può fare riduzione alla obbligazione contratta. Questa è la norma generale. E questa parte del Codice civile fu redatta da un grande giurista, il Ferrara, nativo di quella terra cui interessa direttamente la legge al nostro esame, e al quale venne affidata la parte della codificazione cui ci riferiamo. Ma il concetto è così fondamentale, per cui tutto ciò che ne può derivare e tutte le conseguenze, si irradiano nella interpretazione delle norme che regolano i singoli istituti contrattuali. Perciò noi non possiamo assolutamente decampare da questa norma basilare!

Vi è una disposizione, egregi colleghi, che regola praticamente i contratti di fitto. È quella dell'articolo 1635! Ed allora applichiamola! E vediamo se rientrano nella fattispecie i concetti di equità ai quali il legislatore ha pensato di ispirare la norma stessa, che ha trovato naturalmente la sua ridondanza in quelle che sono le situazioni concrete della vita che accompagnano l'espletamento della attività funzionale di ogni singolo contraente nei rapporti della esecuzione del contratto.

Questo articolo 1635 dobbiamo seppellirlo e stabilire una nuova norma? Oppure dobbiamo osservare la legge e rimetterci a quello che è il criterio fondamentale, equitativo! Infatti, il legislatore ha tenuto calcolo del principio di equità fra le parti. Nell'articolo 1635 è detto: se durante l'affitto convenuto per più anni (e questi sono i cosiddetti contratti pluriennali), almeno la metà del frutto di un anno non ancora separato perisce per casi fortuiti, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, tranne che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. Qualora, però, questa perdita non trovi un compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine del fitto, eseguito il conguaglio, con i frutti raccolti nell'anno decorso.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

Sicchè è prevista la eventualità di un rischio, di un caso fortuito, di una causa eccezionale, di uno straordinario avvenimento, per cui si possa ottenere la decurtazione del canone. Allora, se la legge ne stabilisce il criterio fondamentale — che bisogna, cioè, tener conto dell'insieme delle ricorrenti, del cumulo, e fare il conguaglio fra aliquote di perdita e di guadagno — alla fine, e solamente allora, a conguaglio eseguito, si può operare quella tale riduzione prevista dall'articolo 1635 !

Ed esso stabilisce che il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione alla perdita subita. In ogni caso, quindi, si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguito o possa conseguire in relazione alla perdita subita. Sicchè trattasi di una operazione che va affidata al giudice e non all'arbitrio delle parti; non ad una magistratura improvvisata, eccezionale, bensì al giudice ordinario, che alla fine del contratto — e allorquando è possibile fare il conguaglio della perdita e del maggiore guadagno — solamente allora, determina la quota di riduzione, laddove si accorga che, effettivamente, la obbligazione è divenuta troppo onerosa per l'affittuario e laddove riconosca che sia equo disporre una riduzione parziale del dovuto. Orbene, qui noi vogliamo — contro l'intervento del magistrato, senza il potere giurisdizionale dell'organo che deve, senz'altro, valutare in questi termini, la situazione, — approvare una legge nellaquale affiorano solo ragioni politiche e demagogiche ?

Noi dobbiamo, qui, rispettare i diritti di tutti, e ciò chiediamo nella equivalenza dei nostri diritti e dei vostri !

Non possiamo debordare delle norme fondamentali che sono stabilite dal Codice civile e che sono soprattutto — se l'ordinamento giuridico è basato su di una equivalenza — di diritti e di doveri. Perchè vogliamo, quindi, approvare una legge consimile, quando c'è il Codice civile che stabilisce norme precise al riguardo ?

Noi, pertanto, siamo completamente contrari. Rimaniamo nella disposizione dell'articolo 1635, e vedremo se, dal conguaglio che sarà fatto in ultimo risulterà che, effettivamente, l'affittuario abbia realmente ricevuto dei danni, danni che la legge ha voluto stabilire non inferiori alla metà del prodotto. Inoltre, dobbiamo ricordare che ci sono regioni nelle quali si sono raggiunti i due terzi della produzione e vi sono anche provincie dove si è avuta una carenza nella qualità, ma non nella quantità del prodotto.

Inoltre, come l'onorevole rappresentante del Governo, l'onorevole Presidente e tutti gli onorevoli colleghi sanno, fino a due anni fa, noi avevamo veramente un regolamento di mercato per il prezzo dell'olio — sulle 36 mila lire circa, — ragione per cui il Ministro Medici emanò il noto decreto per normalizzare il prezzo. Sappiamo, invece, che oggi l'olio è arrivato, anche con i 13 gradi, a 75 mila lire ! Pertanto, se, da una parte, vi è stata una quantità di prodotto in meno, dall'altra parte vi è stato un prezzo che, per lo meno, ha equilibrato la perdita verificatasi.

Per quanto riguarda, poi, la preoccupazione espressa dall'onorevole Miceli circa quei tali utilizzatori stagionali (o coltivatori stagionali, io mi fermo alla prima qualificazione che rispecchia il suo pensiero), debbo dire che egli è troppo uomo ricco di pensiero, equilibrato ed anche tecnicamente preparato come pochi altri, per non sapere quando che si parla di coloni che utilizzano, senza partecipare alla coltivazione, il frutto, allora si entra nel contratto di compra-vendita. E, qui, c'è una alea di rischio che ognuno deve correre.

Se si fossero guadagnate 100 mila lire, invece di 50 mila, il proprietario non avrebbe avuto davvero il diritto di risolvere il contratto, appunto perchè questa elasticità dei contratti è tale che non consente revisioni quando, invece del guadagno, vi è una perdita, e viceversa. Sarebbe, pertanto, un sovvertimento delle norme fondamentali del diritto privato, se noi volessimo, senz'altro, approvare la proposta di legge.

Ma io devo anche fare osservare che si stanno verificando fenomeni che intaccano la stessa pianta di ulivo. Spesso, la corteccia si va completamente distaccando dal tronco. E noi sappiamo bene quale sarà una delle conseguenze di questa malattia; moriranno moltissime piante. Non solo, ma abbiamo avuto, qua e là, fenomeni per cui la stessa linfa interna degli alberi è rimasta menomata e gli alberi stessi si sono spaccati!

BIANCO. Faccio osservare che si tratta di fenomeni successivi, per i quali l'onorevole Ministro ha già predisposto opportuni accertamenti.

CARAMIA. Voglio, qui, richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla situazione dei proprietari che si vedono, oggi, distruggere le proprietà. Non solo, ma c'è qualcosa di più grave ancora! Abbiamo notato come la gemma, per la produzione dell'anno venturo, in molte zone appare come bruciata. E questo è un danno per tutti, con questa differenza, che per i proprietari non vi sarà al-

cun sollievo, specie nelle forme consociate, perchè i fitti ormai sono una forma messa fuori uso. Io, ad esempio, nella mia piccola azienda, partecipo a tutti i lavori per combattere tutte le infestazioni parassitarie e, quindi, partecipo anche alle spese di produzione e di sviluppo. E di questo bisogna pur tener conto.

Se, quindi, si vuole ammettere, qui, una condizione di inferiorità per una parte contraente, viene a mancare la tutela degli interessi diretti del proprietario. Concludo ribadendo la mia opposizione ad entrambe le proposte di legge.

GUERRIERI EMANUELE. Esprimo parere favorevole alla impostazione della proposta di legge Bonomi; non posso esprimere uguale parere per quanto riguarda la proposta Miceli.

Apprezzo le preoccupazioni che sono state manifestate dagli onorevoli Caramia e Ferrari. Per far cadere tali preoccupazioni, ritengo che sia sufficiente riportare la proposta Bonomi allo spirito che informa le norme contenute nel Codice civile.

L'articolo 1635 del Codice si riferisce al caso per caso. Quando, però, un fenomeno assume proporzioni così vaste, nulla vieta che si valuti la possibilità di sostituire alla giustizia del caso per caso, la giustizia di una disposizione che valga per tutti. Si tratterà, è vero, di un giudizio approssimativo, ma non è questo il punto!

Non si può, per esempio, non considerare la esattezza di talune osservazioni e critiche: una molto valida è quella relativa al vantaggio che ricava l'affittuario da una riduzione del canone quando, quell'anno, coincide con l'annata di scarico.

Ma, quali che siano questi inconvenienti, io credo che valga la pena di adottare una norma di carattere generale che prevenga il moltiplicarsi dei litigi. È evidente, però, che la norma deve essere limitata al solo caso dell'affitto, escludendo tutte le altre situazioni.

Del contratto di compravendita è inutile parlare: esso rientra nel campo regolato dai patti agrari. Parimenti, debbono essere escluse tutte le altre forme di affitto particolare alle quali ha accennato dianzi l'onorevole Ministro. Una riduzione, pertanto, può essere giustificata, in quanto si riferisca ad un canone predeterminato.

Con questa impostazione e in questi limiti, e salvo ad esaminare le singole disposizioni, mi dichiaro favorevole alla proposta di legge Bonomi e contrario alla proposta Miceli.

BIANCO. A me pare che la fondatezza delle due proposte, possa essere dimostrata dal fatto che esse sono state avanzate dalle due parti dell'Assemblea che più sono a contatto con i lavoratori.

Facile mi riesce dimostrare come il proprietario non soltanto non ci rimetta, ma addirittura ci guadagni, dall'accoglimento della nostra proposta; magari in misura ridotta, ma il guadagno è certo! Ammesso — come è stato ammesso — che quest'anno il prezzo dell'olio è raddoppiato, poniamo il caso che il fitto sia di 100. Se le condizioni fossero state normali, il proprietario avrebbe incassato 100; essendo raddoppiato il valore dell'olio, il proprietario, alle condizioni attuali, dovrebbe incassare 200; approvando la riduzione del 30 per cento, il proprietario incasserebbe 140. Come vedete, incasserebbe sempre con un margine consistente rispetto alla situazione normale. E il guadagno resterebbe anche se il calcolo, anziché essere fatto in base ad una determinata quantità di olio di oliva, fosse fatto solo in una quota parte del prodotto.

E veniamo al caso della compartecipazione vera e propria. Anche qui vale lo stesso ragionamento.

Quando si tratta di compartecipazione in oliveti, il proprietario pretende, nella migliore delle ipotesi, i due terzi, ma arriva a pretendere anche i quattro quinti. Due terzi equivale a 66 sul prodotto. Poniamo che si abbia una riduzione del 30 per cento nella produzione: si andrebbe a 44. Su questo 44, si opera la riduzione del 20 per cento e si va a 35: senonché il prezzo è raddoppiato, ed ecco che il valore è salito a 70. Se il proprietario avessero avuto i due terzi soltanto, con una annata normale, si sarebbe dovuto accontentare di 66; così ne avrebbe 70. Ecco dimostrato che, se anche non troppo rilevante, il guadagno c'è sempre.

Circa il patto stagionale di utilizzazione, devo rievocare che, in Basilicata, esso non esiste. Ho, però, notizia che questo tipo di patto è molto diffuso in Calabria. Ma è evidente che l'alea viene calcolata, da una parte e dall'altra! Comunque, non è nostro intendimento favorire gli speculatori, perchè la norma si applica a chi è coltivatore diretto.

Per quanto riguarda il danneggiamento provocato dal maltempo alle piante; ebbene, non si può dire che il danno sia tutto del proprietario. Esso, per la maggior parte, ricade sul fittavolo, perchè indubbiamente è compromesso anche il raccolto futuro. D'altra parte, a questo proposito, noi sappiamo che



il Ministro ha incaricato gli Ispettorati agrari di fare opportuni accertamenti per rendersi conto della entità dei danni, nei luoghi ove essi si sono verificati; e ciò non soltanto a scopo di statistica, ma anche al fine di adottare quei provvedimenti che si riteranno opportuni per venire incontro agli interessi del proprietario.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La delicatezza delle due proposte di legge che stiamo esaminando non sfugge a nessuno; nè ai favorevoli, nè ai contrari.

Vi sono due esempi di riduzione di canoni nella nostra legislazione: la prima — una riduzione del 30 per cento, nel caso dei cereali — risale al periodo bellico. Essa ebbe, tuttavia, un carattere di premio di coltivazione, piuttosto che di riduzione vera e propria di canone, e quindi si inquadra nel sistema giuridico-economico. Vi è stata, poi, una seconda proposta di riduzione di canoni, diventata legge, ed è stata quella riferita alla Sardegna. Anche in quella sede, io ebbi a fare dichiarazioni di perplessità e di preoccupazione, e mi rendo conto che avevo ragione, perchè, creato un precedente legislativo di intervento in questa materia, è facile, poi, accedere all'applicazione estensiva del principio. A quest'ultima legge, infatti, si richiama l'onorevole Miceli.

Perchè sono pericolose queste vie? Non per il fatto che provocano, vale a dire per gli effetti economici, ma perchè è chiaro che nessun rapporto contrattuale può precostituirsi con la necessaria chiarezza e con la necessaria stabilità se vi è sempre la spada di Damocle rappresentata da interventi i quali possono venire a mutarne sostanzialmente le caratteristiche. Questa è la preoccupazione che noi dobbiamo avere.

È chiaro che il Codice prevede anche l'intervento del magistrato; ma è altrettanto chiaro che gli interventi previsti agli articoli 1635, 1636, 1637 e 1638 del Codice stesso sono ben configurati e ben presenti all'atto della stipula del contratto; ma sono, soprattutto, collegati ad un accertamento di fatto il quale dà la garanzia che, verificandosi determinate condizioni conosciute preventivamente, si applica la norma della riduzione.

In sede di legislazione dei contratti agrari, noi dobbiamo far sì che i casi eccezionali siano previsti attraverso un congegno di facile applicazione, che non ci obblighi ad interventi di questo tipo.

Quale può essere la giustificazione di un intervento consimile? Il fatto eccezionale: non come fatto specifico di un caso singolo,

dei rapporti tra affittuario e proprietario, ma di un fatto eccezionale che investa completamente un determinato settore della produzione oppure una determinata zona del Paese; e, quindi, accomuni, in un evento di natura eccezionale, una serie di rapporti i quali tutti, per la loro caratteristica, possono essere inquadrati, e tutti hanno un effetto negativo da questo evento eccezionale.

Questa fu la giustificazione che noi demmo alla legge per la Sardegna, e questa è la giustificazione che noi, oggi, diamo a queste disposizioni per le quali, a determinate condizioni e con le preoccupazioni che ho manifestate, esprimerò parere favorevole.

Le norme del Codice civile che sono state citate devono mettere in atto un congegno che deve scattare per ciascun rapporto; e questa è la difficoltà. Quando i casi fortuiti si contano sulle dita di una mano, sparsi qua e là nel territorio nazionale, evidentemente il meccanismo può funzionare; ma quando questo meccanismo deve scattare per centinaia e migliaia di casi, allora il congegno diventa inadeguato, soprattutto per le difficoltà dell'accertamento.

Ecco perchè può essere opportuno che si superi, per il fatto eccezionale, il congegno previsto dal Codice civile. Sui dubbi manifestati circa la sussistenza o meno del fatto eccezionale, io credo di non dovere spendere molte parole per documentare che esso, disgraziatamente, esiste; ed esiste non solo per i rapporti fra affittuari e proprietari, ma esiste per l'economia nazionale. Tanto che abbiamo dovuto quasi capovolgere la politica che si faceva nel settore dell'olio per la tutela e la difesa del consumatore.

Ora, se dobbiamo intervenire, cerchiamo di intervenire in modo che le norme che andiamo ad approvare non si discostino molto dal sistema previsto dal Codice civile.

In sostanza, quale è la caratteristica di questo sistema? La caratteristica del sistema previsto dal Codice civile è quella di consentire la riduzione condizionandola ad un accertamento di fatto, cioè effettiva riduzione del prodotto, e di commisurarla in determinate percentuali. Il Codice parla di quando si verifica il caso; poi, aggiunge che la perdita deve essere del 50 per cento del prodotto. In questo caso, il giudice fisserà la percentuale di riduzione del canone in ragione della perdita.

Io sarei favorevole ad una norma la quale rispetti lo spirito del Codice, norma che non siamo riusciti a ben configurare, e con esattezza, nella legge della Sardegna. Forse po-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

tremo trovarla in modo più preciso in questa sede. In quella legge abbiamo dato al Prefetto il potere di delimitare le zone nelle quali si applicano riduzioni di canone, previo parere dell'Ispettore provinciale agrario.

Di questo, faccio un punto essenziale della legge che andiamo ad approvare. Sarei favorevole all'accoglimento di queste proposte, purchè sia data alla Commissione dell'equo-canone la possibilità di delimitare i territori dei comuni nei quali si applicherà la norma stessa. Quindi, non un accertamento singolo, perchè evidentemente qui ci troviamo di fronte a un caso eccezionale nel quale bisogna intervenire con norme le quali prescindano dalla molteplicità dei giudizi. Deve esservi, però, un giudizio, posto in essere da tale Commissione, il quale delimiti le zone che possono essere intere provincie o comuni. Probabilmente, però, quando noi andremo ad applicare la legge, queste Commissioni locali non si troveranno in condizioni di operare.

È chiaro che, se parliamo di ricostruire, evidentemente la ricostruzione significa che noi non abbiamo alcun elemento di fatto. Si tratta di salvare il principio che noi non intendiamo fare una riduzione di canone, per legge, ma che daremo questa possibilità di riduzione del canone senza ricorrere al metodo del Codice civile, ma basandola su di uno stato di fatto.

Questo lo abbiamo già accettato sotto lo stesso profilo per la legge sulla Sardegna dove siamo intervenuti *a posteriori*. Soltanto, come in quel caso, è essenziale dare la facoltà ad una autorità amministrativa.

Ci sono, poi, le questioni relative all'affitto e alla colonia. Io, qui, farei una distinzione. Sono favorevole, alla riduzione dei canoni, secondo questi criteri, nel caso di affitto e anche in tutti quei casi nei quali sono delimitati in una altra maniera ma che sostanzialmente sono canoni di affitto. E, qui, sarei in dissenso, con l'onorevole Guerrieri Emanuele, aggiungendovi anche i canoni che sono commisurati ad una quota parte del prodotto. Ciò, perchè abbiamo detto che vi sono dei tipi di contratto nei quali il proprietario non partecipa assolutamente alle spese di coltivazione; soltanto che nel precisare i canoni, invece di dire: « tanti quintali di olio o di olive » dice: « un terzo, una percentuale sul prodotto ». In questi casi, siamo sempre nella figura dell'affitto, e non in quella delle colonie parziarie. Tali casi devono, pertanto, comprendersi nella riduzione. Laddove, invece, non mi pare che vi sia un fondamento per la

riduzione, è proprio il caso delle colonie. Infatti, quest'ultima implica veramente un rapporto di società. Non si può, infatti, applicare il principio laddove è la compartecipazione alle spese e, quindi, si mettono insieme le spese e i rischi della azienda. Nella proposta di legge Miceli c'è anche un altro tipo di riduzione del caso dell'affitto in cui il canone non abbia alcun riferimento al prodotto, nel caso, cioè, di oliveti, ma senza riferimento alcuno al prodotto. Ora, in queste ipotesi, se consideriamo le ragioni che ci ispirano nel determinare questa legge, mi pare che vi venga meno il fondamento. Noi, infatti, sostanzialmente diciamo che, quando i canoni vengono commisurati all'olio o alle olive, l'affittuario perde, in quanto ha, sì alto prezzo, ma cattiva qualità e poca quantità. Ed allora subirebbe lui questa perdita e non già il proprietario, o, almeno, diversamente, in quanto ci sono i prezzi alti, anche con qualità cattiva e inferiore.

Sulle basi testè espresse, sono favorevole ad accettare il principio, salvo il caso di quando vi sia uno sganciamento assoluto fra la materia e il prodotto del fondo, nel quale viene, pertanto, meno la motivazione della riduzione.

Ultima questione è quella relativa alle esenzioni fiscali, ed io vi pregherei di non affrontarla perchè la Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha già approvato un provvedimento da me presentato, che si riferisce proprio ai danni meteorologici in quella annata agraria e, in particolare, nelle zone meridionali. Ritengo, pertanto, non sia opportuno addentrarci in una materia che sta già per essere regolata nell'altro ramo del Parlamento. Chiedo, pertanto, che sia stralciata quella parte dalla proposta di legge.

TRUZZI, *Relatore*. Aggiungo alcune osservazioni a quelle esposte dall'onorevole Ministro. Alcuni onorevoli colleghi sono d'opinione che non sia giustificato l'intervento statale, in quanto esso sarebbe solamente demagogico. Mi limito a leggervi la lettera pervenutami da un direttore di federazione dei coltivatori diretti in cui è detto, fra l'altro: « I coltivatori hanno realizzato dalla vendita delle olive prezzi bassi, 5-6.000 lire al massimo al quintale e questo mentre i salari hanno raggiunto livelli massimi di 2.000 lire al giorno. Quando è cominciata la raccolta è cominciata l'ascesa del prezzo dell'olio. Oggi l'olio extra, che non se ne è prodotto, è giunto a 82 mila per quintale ». Ciò è vero! In questo stato di cose, qual'è la situazione degli affittuari? Nella generalità dei casi, si stabiliscono le

quantità di olio che l'affittuario deve corrispondere al proprietario, il quale si riserva per contratto la facoltà di farsi calcolare il prezzo in denaro, in base al prezzo più alto di mercato. Per la seconda quindicina di novembre o la prima di dicembre, gli affittuari si trovano, quest'anno, nella dolorosa situazione di non aver prodotto nè mandorle, nè uva, nè olive, e debbono pagare l'olio circa 85 mila lire al quintale.

Ed essi non pensano di ricorrere al Codice civile. Veramente non ritengo, nemmeno io, che sia questa strada la più consigliabile ai coltivatori perchè darebbe adito a migliaia di cause! Ed allora si dice: l'unica cosa da farsi, per venire incontro all'affittuario, sarebbe operare una riduzione.

In base a tali considerazioni, l'onorevole Bonomi, assente perchè impegnato in altri lavori parlamentari, ha accettato di proporre un nuovo testo da me formulato, come sostitutivo della sua proposta di legge, testo che non è dovuto, nè all'una nè all'altra parte politica, e che risponderà certamente alla impostazione accettata dall'onorevole Ministro. Credo che esso valga a togliere alcune perplessità affiorate dagli interventi di onorevoli colleghi. Ne illustrerò il contenuto. All'articolo 1 si precisa che nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia, — e, esclusa la Sardegna dato che, per questa regione, si è già provveduto con legge a parte — che saranno determinati, per ciascuna provincia della Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948 n. 1940, i canoni di affitti anche se relativi ad un solo canone — è qui si è venuti incontro all'onorevole Miceli, per la parte convenuta in olive, in olio di olive o con riferimento ai loro prezzi — sono ridotti con una percentuale dal 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola, sulla base dell'incidenza sulla produzione olearia delle particolari avversità atmosferiche e delle straordinarie infestazioni parassitarie, ed è fatto salvo il diritto degli affittuari alla maggiore riduzione prevista dall'articolo 1635 del Codice civile.

L'articolo 2 tratta, poi, della differenza tra i canoni; l'articolo 3 prevede l'applicazione della legge alle indennità dei concessionari di terreni incolti o insufficientemente coltivati; infine, l'articolo 4 dispone che le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere la determinazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge.

Questo nuovo testo, dovrebbe tranquillizzare tutti e togliere tutte le preoccupazioni avanzate dai colleghi, dato che vi sono inclusi i contratti annuali. La Commissione tecnica ha trenta giorni per decidere ed è previsto un organo che delimiterà il territorio di applicazione. Vengono, inoltre, accolte le istanze delle categorie che si trovano in una disagiata situazione, sulla base della riduzione dal 20 al 30 per cento.

MICELI. Debbo far rilevare alla Commissione un nuovo sistema che, in sede legislativa, va imponendosi in Parlamento. Noi Parlamentari siamo ridotti ad essere unicamente degli stimoli nei confronti del Governo. Infatti, solo dopo l'iniziativa parlamentare, il Governo si decide ad emanare un decreto che, poi, sottopone alla ratifica della Commissione competente e del Parlamento. Non è, con questo, che noi vogliamo formalizzarci in questa occasione, ma dobbiamo rilevare che tale non è la forma tradizionale.

Ci sono, qui, due proposte di legge e, pertanto, si dovrebbe introdurre emendamenti, da approvare o disapprovare. Ma ecco che, attualmente, se noi vogliamo raggiungere qualche risultato pratico, dobbiamo, per forza di cose, inserirci questa terza proposta. Quindi, abbiamo forse soltanto il merito di aver sollecitato il Governo!

Fatta questa osservazione di principio, che credo abbia un suo valore, ai fini della economia stessa della discussione, insisto perchè si discutano le due proposte e si respinga il testo che ci viene proposto, praticamente, dal Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho spiegato le ragioni degli sforzi che si fanno per venire incontro alle tesi in contrasto per realizzare un obiettivo positivo. Se queste regioni sono valide, io esprimerò la mia opinione. Naturalmente, questo renderebbe più difficile il compito della Commissione. Il testo che l'onorevole relatore ha presentato è stato emendato al Governo. E questo è stato fatto, non per mancare di riguardo verso la Commissione, quanto per riunire le varie tesi e pervenire al più presto all'approvazione della legge. Ciò, mentre la Commissione rimane sempre arbitra di decidere.

TRUZZI, *Relatore*. Vorrei precisare soltanto questo: che io sono, oggi, presentatore di un testo il quale è anche migliorativo del precedente, che rivela alcune lacune e è mancante proprio di quanto, nel nuovo, viene aggiunto.

PRESIDENTE. L'onorevole Truzzi ha presentato un nuovo testo che viene a sosti-

tuire quello precedente presentato dagli onorevoli Bonomi, Truzzi ed altri. L'onorevole Miceli mi pare abbia accettato che si discuta sul nuovo testo presentato dall'onorevole Relatore e, perciò, proporrei di passare, senz'altro, all'esame dei singoli articoli. Osservo, che in questo nuovo testo manca la disposizione finanziaria, il che facilita l'esame e, eventualmente, la approvazione da parte della nostra Commissione. Infatti, il parere della IV Commissione (Finanze e Tesoro) non è più necessario.

FERRARI RICCARDO. Apprezzo lo sforzo dell'onorevole Ministro, di trovare un punto di convergenza delle varie tesi. Come linea di principio, però, io mantengo sempre la mia posizione. E questo valga anche per dichiarazione di voto.

TRUZZI, *Relatore*. Desidero par presente all'onorevole Ferrari che, nella nostra proposta originaria, avevamo già previsto un organo provinciale — cioè il Prefetto — per la determinazione che ora si demanda alla Commissione tecnica. Non voglio che mi si attribuiscono intenzioni che non ho e, questo, proprio perchè le perplessità che ha l'onorevole collega Ferrari sono anche le nostre.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 del testo proposto:

« Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, che saranno determinati, per ciascuna provincia, dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della Legge 17 agosto 1948 n. 940, i canoni di affitto, anche se relativi a contratto riferito alla annata agraria 1954-55 e alla campagna olearia 1955-56, per la parte convenuta in olive, in olio d'oliva o con riferimento ai loro prezzi, sono ridotti di una percentuale dal 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola, sulla base della incidenza nella produzione olearia delle particolari avversità atmosferiche e dalla straordinaria infestazione parassitaria ».

MICELI. Desidererei conoscere dall'onorevole Ministro se è compresa anche la Sardegna.

PRESIDENTE. La legge ha precisato che i canoni di affitto sono ridotti del 30 per cento per l'annata 1954-55, in quei comuni della Sardegna che saranno, per ciascuna provincia, determinati dal Prefetto.

MICELI. Per la prima parte siamo d'accordo; anche se si voglia inserire qualche altra regione, non abbiamo difficoltà.

TRUZZI, *Relatore*. Qualche onorevole collega desidera includere la Liguria. Non saranno, però, molti, in tale regione, i casi interessati.

COLOMBO. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non dobbiamo esaminare problemi astratti e tecnici, ma prendere in debita considerazione situazioni concrete. Ora, l'unica giustificazione a questa proposta di legge è che il danno vi sia. Se non c'è il caso, il danno non esiste. Ora, nella zona accennata, il danno non esiste; vi possono essere naturalmente delle mancanze di produzione dipendenti da diversità di raccolto, ma niente altro. Ad ogni modo se si vuole inserire la Liguria, si metta, dato che, poi, sarà la Commissione competente a decidere.

FERRARI RICCARDO. Se l'onorevole Ministro dice che, in quelle zone, non esiste la situazione di fatto, prevista da questa legge è del tutto inutile inserire province in cui il fatto stesso non si è verificato. Altrimenti si estenda la legge a tutta l'Italia!

BIMA. Ho visitato la Liguria nella scorsa settimana e vi posso dire che i danni conseguenti al maltempo sono rilevanti.

GOMEZ D'AYALA. Poichè si demanda alle Commissioni tecniche provinciali il delimitare i comuni e i territori dove può essere consentita la riduzione del canone di affitto, mi sembra che si potrebbero comprendere anche le altre regioni. Perchè se è vero che in Liguria non si denunciano i danni come nel Mezzogiorno, è altrettanto vero che, in altre zone, vi sono stati danni. Mi sembra, quindi, che potremmo accogliere la proposta di inserire, nella legge, la Liguria e la Toscana.

TRUZZI, *Relatore*. Mi rendo conto perfettamente che la legge si potrebbe estendere anche a tutto il territorio nazionale. Ma devo precisare subito, perchè ci eravamo limitati ad una zona ancor più ristretta.

La Confederazione dei coltivatori diretti non ha ricevuto segnalazioni di danni nelle regioni settentrionali e centrali. Perchè, dovremmo quindi inserirle?

Il collega, onorevole Bolla, mi diceva che in alcune zone della Liguria qualche danno c'è stato; però, non si tratta di danno grave cioè, della perdita della metà della produzione, come nel caso delle zone in cui intendiamo intervenire con questa legge. Faccio però, presente che, più si estende, meno si giustifica la legge stessa, sul piano legislativo e morale dell'intervento. Perderemmo in tal modo, la forza stessa per intervenire. E, quindi, io che sono uno dei presentatori e che personalmente vorrei estendere a tutte

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

le regioni, lascierei invece solo quelle determinate zone, appunto perchè meglio si giustifichi l'intervento.

Inoltre, nell'articolo 1 si parla di annata agraria 1954-55 e di campagna olearia 1955-56, perchè la raccolta delle olive comincia nel 1955 e finisce nel 1956, mentre è evidente che il fitto si deve pagare nell'anno precedente.

GUERRIERI EMANUELE. Allora può bastare il solo riferimento all'annata agraria.

TRUZZI, *Relatore*. È evidente che è sufficiente quel solo riferimento; io avevo indicato anche il periodo della campagna olearia per maggior precisione.

GUERRIERI EMANUELE. Io devo insistere sulla considerazione fatta dianzi, che non ha avuto l'approvazione del Ministro. Io ho detto che questa riduzione va applicata ai canoni, purchè questi non siano stabiliti in una quota del prodotto, altrimenti non si ha più una giustificazione della riduzione.

MICELI. Ma qui non si parla per nulla di quote!

GUERRIERI EMANUELE. D'accordo; però, la questione io l'ho posta e risolta. Del resto, si parla di canoni e il Ministro ha detto che il contratto di affitto non perde le sue caratteristiche neanche quando il corrispettivo è stabilito in una quota del prodotto.

GOMEZ D'AYALA. Il relatore si è dichiarato d'accordo nel ritenere che la riduzione si debba applicare a tutti i fitti, compresi i canoni in quota di prodotto. Il Ministro ha suggerito di inserire nell'articolo relativo alla riduzione dei canoni la formula « anche se non in quota di prodotto ».

Io credo che questa formula sia necessaria, per non metterci nella condizione di trovarci, poi, in sede giurisdizionale, di fronte all'interpretazione che darà il magistrato, che può essere difforme dalla tesi che noi sosteniamo, interpretazione che potrebbe escludere i canoni di affitto in quota.

PRESIDENTE. A mio modo di vedere, la formulazione è sufficiente; essa deve necessariamente significare che si deve trattare anche di canoni nei quali ci sia una quota di prodotto.

GOMEZ D'AYALA. Il magistrato è rigoroso ed è portato a dare una interpretazione restrittiva. Pertanto, insisto a che sia introdotto l'inciso, sulla sostanza del quale il relatore si è dichiarato d'accordo, inciso che

io propongo formalmente come emendamento aggiuntivo e che ha valore interpretativo.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione dell'articolo, per divisione. Pongo in votazione la prima parte della quale do lettura:

« Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, Campania, Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia ».

(È approvato).

L'onorevole Gomez propone di aggiungere anche la Liguria e la Toscana; l'onorevole Fina propone di aggiungere anche l'Umbria.

TRUZZI, *Relatore*. Sono contrario a qualsiasi altra inclusione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Indubbiamente, tutta la produzione olearia dell'annata ha sofferto; però, la norma non si può applicare che in quelle zone dove l'incidenza del danno è stata veramente grave, e, soprattutto, dove non v'è compensazione con altri prodotti.

Data, quindi, l'eccezionalità del provvedimento, sarei contrario ad una ulteriore estensione.

PRESIDENTE. Voteremo allora singolarmente l'aggiunta delle regioni citate nei tre emendamenti. Pongo in votazione l'aggiunta della Liguria.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'aggiunta della Toscana.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'aggiunta dell'Umbria.

(Non è approvata).

L'onorevole Miceli ha proposto la soppressione delle parole « che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1948, n. 940 ».

Pongo in votazione il mantenimento nel testo di queste parole.

(È approvato).

Pongo ora, in votazione le parole:

« i canoni di affitto, anche se relativi a contratto stipulato per un solo anno, riferito all'annata agraria 1954-55 »

(Sono approvate).

Poi, vi sono le parole « per la parte convenuta in olive, in olio di olivo o con riferi-

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

mento ai loro prezzi » nelle quali si inserisce l'emendamento Miceli « anche se in quota di prodotto », in contrapposto a quello proposto dall'onorevole Guerrieri, che dice: « che non siano fissati in una quota del prodotto del fondo ».

MICELI. Se noi voteremo entrambi gli emendamenti e entrambi saranno respinti, quale sarà l'interpretazione che il magistrato dovrà, poi, dare alla norma?

PRESIDENTE. La mia opinione è che gli emendamenti siano superflui perchè ritengo che l'attuale formulazione debba comprendere tutti i canoni, nessuno escluso.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo che la formula più generica, adottata nel testo, sia la più comprensiva.

TRUZZI, *Relatore*. Anch'io ritengo che la formulazione adottata nel testo debba comprendere tutti i canoni, di qualunque specie. Pertanto, insisto su quella formulazione.

MICELI. Dopo queste assicurazioni, ritiro l'emendamento.

GUERRIERI EMANUELE. Io avevo presentato l'emendamento, appunto perchè mi ero reso conto che la formulazione comprendeva tutti i canoni. Vorrei sapere dal relatore perchè egli insiste a che si debba lasciare una formulazione la quale comprende le ipotesi che io propongo di escludere.

TRUZZI, *Relatore*. Rispondo con la lettera del direttore della federazione di Matera, il quale mi dice che i canoni di affitto sono stabiliti, per pianta, in chilogrammi 0,800 di olio.

GUERRIERI EMANUELE. Dichiaro di mantenere il mio emendamento.

TRUZZI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: « e alla campagna olearia 1955-56, per la parte convenuta in olive, in olio d'oliva, o con riferimento ai loro prezzi ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Guerrieri, del quale ho dato dianzi lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione le parole. « sono ridotti di una percentuale ».

(Sono approvate).

Seguono le parole « dal 20 al 30 per cento. »

L'onorevole Miceli propone di sostituire queste parole con le parole del « 30 per cento ». Pongo in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione le parole del testo.

(Sono approvate).

Pongo in votazione il rimanente testo del primo comma articolo 1.

(È approvato).

MICELI. Vorrei che fosse inserito il concetto che la riduzione che noi abbiamo approvata va estesa ai canoni in danaro di fondo olivetato. Potremmo approvare il concetto, salva, poi, la formulazione definitiva.

TRUZZI, *Relatore*. Sono contrario.

MICELI. Propongo allora il seguente comma aggiuntivo 1-bis, che si collega alla mia proposta di legge:

« Si applica la decurtazione del 20 per cento ai coltivatori diretti i quali hanno avuto concessa, per l'annata 1955-56, l'utilizzazione delle olive ».

Bisogna tenere conto che l'utilizzatore stagionale non è il fittavolo, perchè questi fa un contratto sul terreno olivetato, che per un anno rimane in suo possesso, mentre l'utilizzatore stagionale prende in fitto gli olivi nel mese di luglio e si impegna di dare al proprietario un determinato canone a fine raccolto; ed è proprio questi che risente più di tutti le avversità atmosferiche. È vero che non è impegnato alla coltivazione successiva, ma è proprio per questo che noi abbiamo proposto la riduzione del solo 20 per cento.

PRESIDENTE. Vorrei che mi fosse chiarito quale compito hanno codesti utilizzatori stagionali.

MICELI. Tutto quello che c'è da fare, dalla rampatura fino alla consegna dell'olio al proprietario, e precisamente: raccolta delle olive, trasporto, molitura e trasformazione. In genere, si tratta di gente che ha già la qualifica di coltivatore diretto, altrimenti non avrebbe neanche la convenienza di stipulare contratti del genere.

SCARASCIA. Io sono contrario ad applicare la norma della riduzione dei contratti in danaro, perchè noi non dobbiamo perdere di vista il fine della legge, che è quello di intervenire, in quelle zone, per quei contratti che sono diventati eccessivamente onerosi

per i danni causati dalle avversità atmosferiche.

Il contratto in danaro è stato fatto negli anni passati e sulla base dei prezzi degli olii e delle olive degli anni precedenti, e non è concepibile che un coltivatore diretto lo abbia stipulato in modo da non poterne ricavare un utile. Ora, se con la riduzione del 30 per cento, noi tendiamo a portare i prezzi ad una base più equa, è chiaro che questi contratti debbono essere esclusi. Per quanto riguarda gli utilizzatori stagionali, devo dire che, nelle Puglie, questo tipo di coltivatore non esiste. Comunque, non mi pare che esso possa configurarsi nei tipi di contratto da noi considerati; si tratta, a mio giudizio, più di un contratto di lavoro che di un contratto di affitto.

Per questi motivi, io sono contrario all'emendamento.

MICELI. Io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità che noi abbiamo di tener conto delle avversità che hanno colpito la campagna, al fine di non far incidere tutta la perdita sui lavoratori.

SAMPIETRO GIOVANNI. È un contratto di impresa di raccolto, cioè si dà il raccolto, e il proprietario se ne riserva una parte. Vale a dire che questo si identifica come un contratto di affitto. L'olivo, in sé stesso, che operazioni richiede? Non molte. La zappatura o qualche altro lavoro da farsi a primavera, ma per il resto l'operazione fondamentale è quella della raccolta. Colui che si è preso il carico di fare la raccolta e di dare una quota fissa al proprietario, non può sfuggire al pagamento — quando avvengono disastri del genere — della quota totale e può anche essere costretto ad entrare nel quadro negativo: cioè acquistare l'olio per darlo al proprietario. Questa è una realtà che non si può negare. D'altra parte, non si può sfuggire al dovere di aiutare questa gente, approvando l'una o l'altra soluzione.

Il proprietario, anziché avere la quota come se il raccolto fosse stato normale, avrà la sua quota ridotta del 15 o 20 per cento. Quale giustificazione abbiamo per escludere da questa riduzione coloro che non sono coltivatori diretti?

Nel caso che esistano veramente quelle ipotesi formulate dianzi, cioè che i contratti siano avvenuti quindici giorni prima della raccolta, per tranquillizzare la nostra coscienza, si potrebbe stabilire che usufruiscono della riduzione coloro che, essendo

utilizzatori stagionali, hanno fatto il contratto un certo periodo di tempo prima.

GOMEZ D'AYALA. Se ci proponiamo il problema di qualificare questi contratti, non arriveremo mai a concludere.

In Italia, esistono centinaia di categorie di contratti che non obbediscono ad un sistema preciso. Se vogliamo considerare gli elementi essenziali di questi contratti, vi troviamo i due pilastri del contratto di affitto: il godimento e il corrispettivo. Gli utilizzatori stagionali prendono l'oliveto, nel mese di giugno-luglio, procedono a tutte le necessarie lavorazioni, fanno proprio il prodotto e sono obbligati a versare il corrispettivo. Di conseguenza, riteniamo che possono essere inquadrati nel sistema, tenendo conto delle ragioni che ci hanno indotto a presentare la proposta di legge. A me sembra logico che si possa arrivare a una conclusione, accogliendo la proposta da noi fatta, di escludere quei rapporti che riguardano la compra-vendita dei frutti pendenti, allo scopo di evitare che di questo beneficio se ne avvantaggino gli speculatori.

TRUZZI, *Relatore*. Non posso condividere la tesi dell'onorevole Miceli. Se il principio è accettato per una categoria non può essere giustificata l'esclusione di altri che hanno dato una prestazione di lavoro, e che sono stati danneggiati nel proprio lavoro. Non si può dire «sì» ai coltivatori diretti, e «no» ai braccianti, e ai salariati!

Se viene sancito che si tratta di contratto di prestazione di lavoro, di pura prestazione di lavoro, si sancisce anche il principio che esso deve valere per una infinità di altri casi.

Queste disposizioni, non possono entrare in una legge che riguarda riduzioni di canoni di affitto, che riguarda le provvidenze in favore di lavoratori che vengono danneggiati da situazioni eccezionali. Per questi motivi, non credo che sia possibile inserire nella legge che stiamo esaminando una norma del genere.

MICELI. Voi dite che è un contratto di lavoro. Ma dov'è il minimo salariale garantito? Non c'è mai in questi casi! Se volete salvaguardarvi con la vostra coscienza giuridica, potete anche garantire il minimo salariale!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa legge incide nei contratti non preventivamente, ma nel corso della loro durata e questo è eccezionale. Pertanto, deve avere necessariamente — secondo la mia opinione — un carattere il più restrittivo possibile; e questo perché, in linea generale,

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

il vantaggio economico immediato che noi diamo a una determinata categoria è sempre compensato — ma in modo negativo — in erosione per altri.

Qual'è il motivo per il quale noi interveniamo? Mi pare che questi casi specifici di eccezionali avversità atmosferiche, richiedano il nostro intervento perchè le imprese agricole — che sono fondamento della nostra attività economica — non ricevano pregiudizio nella loro stessa attività economica.

Ma anche i consumatori hanno risentito le conseguenze di queste eccezionali avversità; essi hanno pagato l'olio d'oliva 900, e anche 1000, lire il litro. È chiaro che noi non possiamo investire così vasti settori; mentre è opportuno limitare il nostro intervento.

Qual'è la natura di questi contratti? Essi sono contratti di locazione di opere, una forma di compartecipazione di lavoro, analoga a quella per le bietole. Si fanno le operazioni di semina, si eseguono gli altri lavori, e si percepisce soltanto quella quota determinata. Per le bietole, il lavoro è legato a tutto il ciclo produttivo; qui, nel nostro caso, il lavoro è legato soltanto ad alcune operazioni e alla raccolta. Voi dovete decidere se intendete estendere, anche a questa forma di compartecipazione, i benefici che andiamo ad arrecare. Date le preoccupazioni con le quali ho affrontato questa legge, vorrei che essa fosse la più restrittiva possibile. In base a questo criterio, giudicate, secondo la vostra coscienza, se ritenete o meno di dover applicare la norma della riduzione alla forma di compartecipazione, secondo l'emendamento dell'onorevole Miceli.

**PRESIDENTE.** Tutto considerato, mi sembra che dalla discussione sia emersa la possibilità di votare una formula così concepita, come comma 2 dell'articolo 1: « La riduzione di cui al comma primo si applica anche ai contratti di utilizzazione delle olive stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955 per la medesima campagna olivicola ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura del secondo comma del nuovo testo che diverrà terzo comma:

« È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore revisione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1, come risulta approvato:

« Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1940, i canoni di affitto, anche se relativi a contratti stipulati per un solo anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte convenuta in olive, in olio di oliva e con riferimento ai loro prezzi, sono ridotti di una percentuale del 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla base dell'incidenza nella produzione olearia delle particolari avversità atmosferiche e dalle straordinarie infestazioni parassitarie.

La riduzione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di utilizzazione delle olive stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima campagna olivicola.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del nuovo testo:

« L'affittuario può ripetere dal locatore entro un anno dalla determinazione della Commissione la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo precedente ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 3 l'onorevole Miceli propone un emendamento, tendente a sottolineare che sino a quando le Commissioni non abbiano deciso, sono sospesi i pagamenti dei canoni in danaro.

Faccio, però, presente che noi abbiamo già stabilito che i canoni debbono essere pagati in questa determinata maniera.

**MICELI.** Sono disposto a rinunciare all'emendamento. Però, se il coltivatore diretto deve pagare il canone in danaro, volete fissare una data in cui il pagamento deve avvenire? Io propongo che il prezzo dell'olio da corrispondere da parte dei coltivatori diretti, sia quello del mese di novembre 1955. Se questo emendamento non viene approvato,



LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1956

sorgeranno notevoli inconvenienti, perchè i coltivatori diretti pagheranno due volte.

TRUZZI, *Relatore*. Su questi canoni stabiliti con precise modalità di tempo e di luogo, noi abbiamo sottratto il 30 per cento in favore degli affittuari. Non possiamo imporre, ora, le condizioni del contratto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Miceli inteso a fissare il prezzo dell'olio alla misura del mese di novembre 1955.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 3 del nuovo testo :

« La presente legge si applica alle indennità per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 4 del nuovo testo :

« Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni en-

tro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura del nuovo titolo della proposta di legge:

« Provvedimenti in favore degli agricoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Avverto che, data l'ora tarda, la votazione a scrutinio segreto è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI